



for a living planet

WWF Italia
Delegato Liguria
Indirizzo:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it
pec :
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 178 ep

Savona, li 23/09/2021

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO
SVILUPPO
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI VAS-VIA-AIA
PEC cress@pec.minambiente.it**

Oggetto: Procedura di VIA nazionale. Codice procedura n.6178. Tronco autostrada Savona-Ventimiglia. Progetto nuovo svincolo autostradale di Vado ligure. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia
Il Delegato Liguria
Marco Piombo

Premesso che

Nelle prescrizioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) al momento dell'approvazione tecnica dell'intervento, intervenuta con l'emissione di specifico parere nell'adunanza del 19/11/2020 (Voto Affare 53/2020), trasmesso alla concessionaria in data 22/01/2021 dal Concedente MIT, il C.S.LL.PP., con nota n. 10275 del 28/12/2020, lo stesso ha trasmesso alla Concessionaria ed al Concedente il proprio parere tecnico n. 53/2020 favorevole – con prescrizioni e raccomandazioni – rilasciato nell'adunanza del 19/11/2020.

Lo scopo finale del WWF fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.



for a living planet®

Nella relazione di ottemperanza **AL PARERE DEL C.S.LL.PP.** si è rilevato che dovrà essere prevista una variante allo strumento urbanistico vigente.


Nella stessa compatibilità urbanistica al punto 4.5. del progetto si dichiara che l'azzonamento attuale di alcune aree non è compatibile con la destinazione prevista dal progetto. Ed in particolare vengono indicate le seguenti aree attualmente azionate dalla vigente pianificazione comunale di Vado ligure che dovranno essere oggetto di variante urbanistica:

- come zone Ag (agricole di presidio ambientale) normate dell'art. 18 comma 3 delle NTA;
- delle sottozone di rispetto paesistico ambientale in zona Ag, normate dall'art. 31 delle NTA;
- delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D. M. 1444/1968 – SP;
- delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4, sub. 5, D.M. 1444/1968 – F).

Nello specifico tali ambiti interessano a progetto, il previsto nuovo casello autostradale, le rampe di uscita di collegamento con l'autostrada A10 Savona-Ventimiglia, nonché quelle di collegamento alla viabilità ordinaria.



for a living planet®



Estratto cartografico delle zonizzazioni del S.U.G. vigente Fonte: Comune di Vado ligure.

Osservazioni.

1) Lo Strumento Urbanistico Generale vigente e la mancata applicazione della VAS e della pianificazione territoriale di livello regionale (P.U.C.)

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Vado Ligure è costituito dal Piano Regolatore Intercomunale Savonese (P.R.I.S.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni.

Successivamente all'intervenuta approvazione della Variante generale intermedia 1990 al P.R.I.S., il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 54 in data 01.08.1995, ha accolto l'istanza avanzata dalle amministrazioni ad esso aderenti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1150/1942 e s.m. e i., volta a dichiarare estinto il rapporto associativo.

Si rileva come l'attuale pianificazione comunale sia carente sotto vari punti di vista in particolare rispetto alle procedure di pianificazione regionale (PUC) dettate dalla Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36.



for a living planet®

Visto che

Il DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce all'allegato 1 (parte seconda) in relazione agli impatti sulle componenti: 2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: - probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti; - **carattere cumulativo degli impatti**; entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); - valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.))*

Tale S.U.G. tuttora vigente non è stato oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di V.A.S. ai sensi del DLgs.152/06 e s.m.i., nonché la L.R. 32/2021 e s.m.i. .

Pertanto lo stesso non è conforme alle norme urbanistico edilizie vigenti ed in particolare con gli artt. 24, 43, 44 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36. Legge urbanistica regionale nonché con le normative di carattere nazionale e comunitario.

2) AREE PERCORSE DAL FUOCO. Applicazione del regime di vincolo.

Premesso che

Le aree interessate dalla variante in corso, come anche indicato a progetto ricadono a livello di Pianificazione Territoriale:

Dal punto di vista urbanistico comunale (S.U.G.) :

- 1) come zone Ag (agricole di presidio ambientale) normate dell'art. 18 comma 3 delle NTA;
- 2) delle sottozone di rispetto paesistico ambientale in zona Ag, normate dall'art. 31 delle NTA;
- 3) • delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D. M. 1444/1968 – SP;
- 4) • delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4, sub. 5, D.M. 1444/1968 – F).

Le stesse ricadono in aree percorse da incendi boschivi avvenuti nell'anno 2007.



for a living planet®



Perimetro dell'area interessata dall'incendio boschivo anno 2007

Fonte:

<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Mentre per l'area posta a monte dell'A10 e parte dell'area posta a valle sempre dell'A10 ed indicata nel S.U.G. come "nuovi tracciati stradali", la stessa è stata percorsa da incendi boschivi nell'anno 2011.



for a living planet®



Perimetro dell'area interessata dall'incendio boschivo anno 2011

Fonte:

<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>



for a living planet®

**Dal punto di vista di pianificazione urbanistica regionale sovraordinata (P.T.C.P.)
Assetto insediativo :**

- 1) Ricade in regime ANI-MA (Area Non Insediata sottoposta a regime di MANTENIMENTO)

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP

PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica parte dell'area oggetto d'intervento nel seguente modo:

- **ASSETTO INSEDIATIVO:** L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).

L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:

Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA**, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.**

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".*

*Al comma 3, "**non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici, **attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi**".*




WWF *for a living planet*®

Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende l'area totalmente ineditata in ANI-MA IN AREA PERCORSO DA INCENDIO debba essere assoggetta totalmente a variante.

Alla luce di quanto osservato:

Risulta evidente la mancanza di garanzie di coerenza fra caratteristiche delle aree oggetto e le attività che si intenderebbe trasferirvi, tenendo conto anche dei vincoli e le criticità geomorfologiche ed idrauliche posti dalle norme vigenti.



Perimetro dell'area interessata dall'incendio boschivo anno 2007 con sovrapposti i regimi ANI-MA (verde) ed IS-MA (marrone chiaro)

Fonte:

<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>



for a living planet®

- 2) Ricade in buona parte in regime IS-MA (Area Non Insediata sottoposta a regime di MANTENIMENTO)

Tale previsione progettuale contrasterebbe con il regime di MANTENIMENTO dello stesso P.T.C.P. in quanto:

- Le previsioni ricadono **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come IS.MA, ed è quindi sottoposte al regime insediativo di Mantenimento.**

Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, *Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, **sempreché questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.***

Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall'art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico,

L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.

Mente il comma 3 recita: *..... Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.*

L'area è classificata come IS-MA.

Per quanto riguarda la parte a destinazione volumetrica-autostradale in regime IS-MA si osserva che:

La disciplina di Mantenimento persegue quindi due concorrenti obiettivi:

- 1) Il mantenimento di una zona destinazione effettivamente agricola ed a verde, prevedendo interventi esclusivamente a servizio dell'agricoltura e funzionali alla conduzione del fondo ed all'esercizio dell'attività agricola;
- 2) La conservazione, quale criterio generale, dell'insieme ambientale, in conformità consolidata dal punto giurisprudenziale che **"la zona agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano"** (cfr varie citazioni del Consiglio di Stato).

A tal riguardo si osserva che per il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa **il potere di pianificazione incontra limiti nella preesistente situazione dei luoghi nel caso in cui incorra in manifesta irrazionalità.**



for a living planet®

Si ribadisce come tale proposta non persegua il **principio del "contenimento di ulteriore consumo di suolo"** adeguandosi allo spirito del nuovo "Piano Territoriale Regionale" per la tutela dell' ambito costiero ed in via di elaborazione, ma già reso noto nelle sue linee essenziali.

Pertanto si ritengono necessarie anche varianti all'attuale P.T.C.P. !!! in quanto non conformi con la destinazione d'uso prevista nel Regime sia di MANTENIMENTO e NON INSEDIABILITÀ come l'ANI-MA sancisce, né con il Regime sempre di MANTENIMENTO ed insediamenti sparsi come l'IS-MA sancisce.

Difatti il PTCP individua i percorsi autostradali compatibili con lo stesso P.T.C.P. , come regime normativo AE di cui alle NORME DI ATTUAZIONE, CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIALI Sezione I – Art. 78 Classificazione

Agli effetti del presente Piano la viabilità è così classificata:

a) *grandi infrastrutture viarie, intendendosi per tali le linee ferroviarie, le autostrade, le superstrade e le strade statali;.....*

Art. 79

Disciplina delle grandi infrastrutture viarie

- 1. Le nuove grandi infrastrutture viarie e gli interventi di rilevante modificazione di quelle esistenti sono assoggettati alla disciplina dell'art. 32, anche agli effetti del presente Titolo.*
- 2. Sulle aree delle autostrade esistenti, individuate nella cartografia di Piano relativa all'assetto insediativo con la sigla AE, e sulle aree di linee ferroviarie esistenti, ancorché non individuate nella cartografia di Piano con la sigla AI, nonché su quelle funzionalmente connesse anche se esterne ai relativi perimetri, sono consentiti gli interventi necessari al fine di garantire le migliori condizioni di efficienza, sicurezza e servizio dell'infrastruttura.*
- 3. Tali interventi, qualora comportino la realizzazione di attrezzature, impianti o edifici incidenti sul rapporto tra l'autostrada o la ferrovia ed il contesto paesaggistico, dovranno tener conto degli obiettivi seguiti dal Piano in relazione alle zone nelle quali si collocano.*
- 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, anche nei confronti delle superstrade e delle strade statali*

Art. 32

Disciplina

- 1. In sede di definizione progettuale delle opere di cui all'articolo precedente dovrà essere accertata la compatibilità delle stesse con le indicazioni del Piano.***
- 2. Gli studi necessari alla definizione di cui al comma precedente dovranno essere condotti in modo da conseguire, nel rispetto dei requisiti funzionali dell'opera, l'ottimizzazione dell'intervento nei confronti del sistema di valori del Piano e dei suoi contenuti, da un lato attraverso la scelta di tracciati e localizzazioni che non interessino le aree dotate di valori*



for a living planet®

emergenti e, dall'altro, mediante l'adozione di soluzioni tecniche che garantiscano il recupero di soddisfacenti condizioni di equilibrio ecologico.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei tracciati e delle localizzazioni deve essere fatto riferimento prevalentemente alle indicazioni di livello locale del Piano relative agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale, mentre per quanto concerne il recupero ecologico deve essere prodotta un'apposita documentazione contenente analisi dettagliate dello stato attuale, valutazioni delle alterazioni direttamente o indirettamente connesse con l'intervento previsto, indicazioni degli specifici rimedi proposti.

4. La documentazione progettuale deve riguardare l'insieme delle opere previste ivi compresi gli impianti e le infrastrutture provvisorie di cantiere, le eventuali cave di prestito e le discariche.

5. In considerazione della rilevanza delle opere e dell'onerosità della progettazione esecutiva che caratterizzano gli interventi in oggetto è richiesta la presentazione di una documentazione preliminare relativa all'impostazione del progetto, sulla quale la Giunta Regionale esprime una propria valutazione preventiva.

6. La valutazione di cui al comma precedente costituisce documentazione obbligatoria del progetto da sottoporsi alle procedure previste dal D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377, nonché da presentarsi alla Regione ai fini del successivo raggiungimento delle intese previste dall'articolo 81 del D.P.R. 24.7.1977 n° 616 nonché del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29.6.1939 n° 1497 e successive modificazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli interventi sulle infrastrutture esistenti che prevedano rilevanti modificazioni delle situazioni in atto.



for a living planet®


Interfaccia Cartografica Web - Google Chro...
srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/temp/info_69c74...



Zonizzazione Assetto Insediativo

Risultato della Selezione	
Identificativo	137752
Componente - Regime Normativo	AE
Descrizione Componente - Regime Normativo	Autostrade
Numero Tavola	32
Atto/Data Approvazione Zona	DCR n. 6 del 26/02/1990
Data Aggiornamento	2020-09-02

Servizi Informativi Territoriali e Ambientali Regionali



Tratto autostradale interessato come AE con tematismo del PTCP regionale

Fonte: <https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>



for a living planet

Non trova giustificazione quanto dichiarato nel progetto:

viene citato per esteso l'articolo 10 comma 1 e viene dichiarato che trattandosi di opera pubblica il vincolo non interessa il tipo di opera in progetto. !!!

Si osserva che:

la normativa vigente (la Legge 353/00) all'art. 10 indica quali siano le eventuali "deroghe" che possano comportare variante in dette aree sottoposte al vincolo quindicennale.

L'articolo 10 recita: È comunque consentita **la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.**

Tale previsione quindi non è contemplata nelle deroghe previste dalla Legge. Il nuovo casello autostradale in oggetto non risulta essere un'opera pubblica necessaria alla salvaguardia **della pubblica incolumità e dell'ambiente per quella zona percorsa dal fuoco, ma bensì un'opera di pubblica utilità che nulla a che vedere con la tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente circostante la zona. Semmai restano criticità riguardo, la perdita di suolo inedificato e boscato vincolato, il rischio di inquinamento e di dissesto che tale zona comporterebbe con la realizzazione di tale progetto.**

Si ricorda che

la Legge Nazionale n. 353 del 07.11.2000, "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", seppur modificata dalla finanziaria del 2003, permette di apporre varianti con cambi di destinazione d'uso in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano prima del passaggio del fuoco; però non permette in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'incendio per i 15 anni successivi e quindi varianti alla pianificazione urbanistica come nel caso in questione sia a livello comunale che regionale

E' opportuno ribadire gli obblighi a carico dall'Amministrazione Comunale e degli altri Enti competenti in materia, che derivano oggi dall'art. 10 della L. 353/2000 e, *ante*, dall'art. 9 della L. 47 del 01.03.1975 .

In materia di giurisprudenza, si rileva quanto enunciato:

- Dalla **Cassazione penale, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 46042**, la quale ha interpretato la disciplina inibitoria propria dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i., secondo cui "*le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni ... E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data*" (comma 1°).



for a living planet®

La realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, e richiede altresì che l'area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico.

Dev'essere – sottolinea la Corte di cassazione – una previsione specifica, “*irrilevante essendo la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area*”, secondo giurisprudenza costante.

(vds. Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 2013, n. 32807; Cass. pen., Sez. 31 marzo 2011, n. 16592).

- dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 16592 del 28 aprile 2011** della III Sezione penale, la quale ha confermato il sequestro disposto dal Tribunale per evitare la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto destinato allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, autorizzato con titoli edilizi ritenuti nulli anche perché rilasciati su un'area percorsa dal fuoco.

La legge 21 novembre 2000, n. 353 «*Legge quadro sugli incendi boschivi*», finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale, all'articolo 10 pone vincoli di destinazione e limitazioni d'uso quale deterrente del fenomeno degli incendi boschivi finalizzati alla successiva speculazione edilizia.

Oggetto di valutazione, nel caso in esame, è il comma primo dell'articolo 10 che recita: «*le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data*».

Viene affermato il principio che l'articolo 10 della Legge n. 353/2000, laddove consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista dagli strumenti urbanistici vigenti in data antecedente all'incendio, riferendosi alla specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello strumento



for a living planet

urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza che **non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle predette opere.**

La giurisprudenza ha ritenuto che la nozione di bosco comprende numerose ipotesi di vegetazione: “Da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltretutto coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. artt. 2 e 10 L. n. 353/2000, art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001....

Il Consiglio di Stato ha accertato così che l' art. 10 della legge n. 353/2000, come del resto l'intero testo legislativo in cui è inserito, tutela in via diretta ed esclusiva i valori ambientali ed ecologici insiti nel patrimonio boschivo, deve ritenersi che esso si pone come fonte di una disciplina speciale riferibile alla sfera di competenza legislativa che il vigente art. 117, comma 2, della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.

- **INCENDI BOSCHIVI - DIRITTO URBANISTICO - Inedificabilità delle aree percorse dal fuoco - Art. 1 bis d.l. n. 332/1993 - Modifica all'art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 - Funzione meramente ricognitiva di un principio immanente nell'ordinamento - Tutela del patrimonio boschivo - Tipizzazione urbanistica preesistente all'evento incendiario - Irrilevanza - L. n. 353/1990.** La modifica apportata all'art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 dall'art. 1 bis d. l. 30 agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui indicazioni “fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di qualsiasi tipo”, risulta meramente ricognitiva ed esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del patrimonio boschivo, e **cioè quello dell'assoluta inedificabilità delle aree in questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente all'evento incendiario**, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad assicurare la rigenerazione del “bosco...considerato nella sua entità unitaria di ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. Non a caso la successiva normativa di riforma (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima dell'evento incendiario (art. 10 comma 1). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Comune di Montecorice (avv. Jovino), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - [TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353](#)



WWF *for a living planet*[®]

- **BOSCHI E FORESTE - INCENDI BOSCHIVI - Reato ex art. 423 bis c.p. - Tipo di vegetazione esistente sul terreno - Irrilevanza.** Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 423 bis c.p. è irrilevante il tipo di vegetazione esistente sul terreno quando questo rientri in area boschiva. La norma, infatti, si riferisce a qualunque estensione di terreno sia che su di essa insista boscaglia, sterpaglia o altra vegetazione, dal momento che l'intento perseguito dal legislatore è quello di dare tutela ad entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario insostituibile della vita la cui natura determina per ciò stesso una maggiore pericolosità di diffusione delle fiamme. Del resto lo stesso art. 2 l. 21/11/2000 n. 353 (che ha introdotto la fattispecie dell'art. 423 bis c.p.) ha definito l'incendio boschivo come un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, nonché su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree, così espressamente ricomprendendo nell'evento sanzionato non solo l'incendio che incida sulle piante da fusto, ma anche quello che riguardi qualunque forma di vegetazione ricadente nell'area boschiva (cfr. Cass. 30/4/2001, n. 25935). Giud. Arena - Imp. Lombardo Pontillo. [TRIBUNALE DI MESSINA, Sez. GIP - 13 agosto 2008, n. 248](#)
- **- Divieto di sanatoria e cambio di destinazione dei terreni boscati percorsi dal fuoco.** Particolarmente significativa, ai fini della tutela dell'ambiente e delle misure deterrenti contro gli incendi del soprassuolo boscato e contro gli incendi del territorio in genere, appare la norma dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, che ha escluso dalla sanatoria di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 le costruzioni abusive realizzate sopra o sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari. Da sottolineare che la previsione contempla come esclusione oggettiva le zone boschive distrutte o danneggiate per qualsiasi causa e con qualsiasi mezzo (oltre che da fuoco o incendio, anche a seguito di calamità naturale o abbattimento volontario o atto vandalico). In tale modo si garantisce la possibilità di ricostituzione del bosco e si contribuisce a scoraggiare gli incendi o le distruzioni dolose, **mentre restano confermati per le stesse zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco sia il divieto di cambio di destinazione** e, in via di salvaguardia fino alla approvazione dei piani regionali, sia il divieto di insediamento (di nuove) costruzioni di qualsiasi tipo (art. 2, comma 6, del d.l. 26 luglio 1995, n. 310, in riferimento all'art. 9, commi quarto e quinto, della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), nel testo risultante a seguito dell'art. 1-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428. **CORTE COSTITUZIONALE - 427 - 12 settembre 1995 - Pres. Baldassarre, Red. Chiappa.**
- **Incendi - L. 353/2000 - Prevalenza rispetto alla normativa regionale - Fondamento - Valore ambiente.** Le norme di cui alla L. 353/2000, sono prevalenti rispetto alle disposizioni regionali, atteso che la materia degli incendi boschivi



for a living planet®

appare riconducibile, da un lato, alla tutela dell'ambiente (rappresentato in particolare dal patrimonio boschivo nazionale), di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. s), Cost., dall'altro costituisce principio fondamentale ex art. 117, comma 3, Cost. per gli ambiti di competenza concorrente (in quanto incidente anche su governo del territorio e valorizzazione dei beni ambientali). Il valore ambiente protetto con la disposizione in esame, dettata nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ed i relativi principi, non possono che investire anche gli ambiti eventualmente rimessi alla potestà normativa regionale: quest'ultima non può pertanto derogare alle indicazioni fondamentali connesse alla tutela del valore suddetto. Pres. Santoro, Est. Cerreto - M. s.r.l. (Avv.ti Chiti e Giannini) c. T.M. e altri (Avv.ti Maceri e Romanelli) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 225/2003) - **CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 luglio 2005 (C.C. 18.3.2005), Sentenza n. 3674 .**

- **Costituiscono principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato quelli che risultano espressi dalla legge 353/2000 - la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo l'ambiente da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo del territorio e la tutela della salute - la potestà normativa regionale non può derogare alle indicazioni fondamentali connesse alla tutela del valore costituzionalmente protetto.** Secondo il testo dell'art. 117 Cost. ante riforma del Titolo V, la potestà legislativa concorrente sussiste per varie materie, fra le quali alcune in ipotesi possono ricomprendere una parte dell'ambito tutelato dalla disposizione in oggetto: urbanistica, agricoltura e foreste. Peraltro, tale potestà legislativa deve sempre essere esercitata ed inquadrata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato: orbene, questi ultimi risultano espressi dalla legge 353, non solo per la previsione specifica e letterale di cui all'art. 1 comma 1 (a tenore della quale appunto le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione), ma anche alla luce della natura delle disposizioni stesse, costituenti diretta applicazione di principi superiori dell'ordinamento previsti e tutelati dagli artt. 2, 9 e 32 Cost.: ciò giustifica altresì la richiamata previsione dell'intervento sanzionatorio di livello penale. Inoltre, è pur vero che lo stesso orientamento sopra richiamato della Corte costituzionale lascia aperta ("di norma") la possibilità, quantomeno in termini di opportunità per un'applicazione orientata secondo il superiore criterio della ragionevolezza, di verificare la congruità della disciplina anche alla luce del rinnovato assetto istituzionale. Anche in tale ottica, peraltro, la norma statale in esame appare costituire, da un lato, materia esclusiva ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. s), dall'altro principio fondamentale ex art. 117 comma 3 per gli ambiti di competenza residuali facenti capo alla sfera di cognizione delle regioni (ad esempio governo del territorio, valorizzazione dei beni ambientali e



for a living planet®

culturali). Infatti la norma in esame, osserva il Collegio, appare diretta in via primaria alla tutela dell'ambiente lesa, rappresentato in particolare dal patrimonio boschivo nazionale. La Corte (cfr. ad es. sentenze 26 luglio 2002 n. 407 e 20 dicembre 2002 n. 536) ha poi avuto modo recentemente di precisare che la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una materia, essendo l'ambiente da considerarsi un valore costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo del territorio e la tutela della salute; di conseguenza, le suddette finalità ambientali possono riguardare anche provvedimenti su "materie" distinte ma pur sempre legate alla tutela di un valore di tale rilievo. Da ciò ne discende che, comunque, il valore ambiente protetto con la presente disposizione, dettata dalla discrezionalità del legislatore, ed i relativi principi non possono che investire anche gli ambiti eventualmente rimessi alla potestà normativa regionale: quest'ultima pertanto non può evidentemente derogare alle indicazioni fondamentali connesse alla tutela del valore suddetto. **T.A.R. Liguria, 21 febbraio 2003, sentenza n. 225.**

Quindi nel regime di MANTENIMENTO del PTCP, ***l'obiettivo è quello, nel primo caso di tutelare le situazioni di particolare pregio paesistico presenti alla scala territoriale e, nel secondo, di evitare ulteriori compromissioni del quadro paesistico-ambientale quali sarebbero indotte da nuovi consistenti insediamenti.***

In entrambi i casi la pianificazione dovrà pertanto essere informata a criteri di sostanziale conferma dell'assetto attuale, con una più marcata attenzione agli aspetti qualitativi e strutturali nel primo caso e a quelli quantitativi nel secondo caso.

Si ribadisce come tale proposta non persegua il **principio del "contenimento di ulteriore consumo di suolo"** adeguandosi allo spirito del nuovo "Piano Territoriale Regionale" per la tutela dell'ambito costiero ed in via di elaborazione, ma già reso noto nelle sue linee essenziali.

Tutto ciò viene confermato anche dalla procedura in corso relativa alla realizzazione dell'ampliamento della discarica di rifiuti speciali di Bossarino, posta a breve distanza dall'area del presente progetto.


Difatti come si può notare dall'estratto ortofotografico e dalle dichiarazioni riportate nella procedura di ampliamento attualmente in via regionale:...."



for a living planet®

5.1 Vincolo aree percorse dal fuoco

Dal punto di vista vincolistico l'area esterna all'attuale perimetrazione di recinzione è stata interessata da incendio il 24/12/ 2011 (Figura 5.1).



Incendi 2011

Risultato della Selezione	
Identificativo	299
Foglio Notizia AiB (AntIncendioBoschivo)	F8SV1VDL2011007
Tipo Area	BOSCATO
Data Evento	20111224
Superficie [ha]	653.591579316497

Figura 5.1 Aree percorse dal fuoco (fonte: <https://geoportal.regione.liguria.it>)

.....”



for a living planet®

Dove nella procedura in corso si legge:

“Sui territori percorsi da incendio vige un vincolo definito da normativa nazionale (Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”).

In particolare, il comma 1 dell’articolo 10 della legge citata, successivamente modificato dall’art. 4 c. 173 della legge n. 350 del 2003, stabilisce che:

“Le zone boscate ed i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente [...]. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente all’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. [...]”

“ Sulla base della normativa sugli incendi boschivi, quindi, l’evento del 2011 impone che non sia variata la destinazione d’uso delle aree coinvolte fino alla fine del 2026. Per quel che attiene gli interventi di ampliamento in oggetto, mentre le aree interne all’attuale recinzione sono già destinate a discarica dallo strumento urbanistico vigente, le aree esterne, che non hanno destinazione d’uso a discarica, non potranno essere interessate dai lavori fintanto che non potrà esserne modificata l’attuale destinazione d’uso. Le aree esterne interessate dall’ampliamento ovest, infatti ad oggi hanno la seguente destinazione d’uso secondo il P.R.I.S. attualmente vigente: “zona per attrezzature e impianti per servizi pubblici e di uso pubblico di interesse territoriale ex art. 4 D.M. 1444/1968,,,”. “...

Conclusioni

Si rileva che tale intervento modificherebbe sia lo stato dei luoghi, che il cambiamento di destinazione d’uso delle aree interessate, **in quanto è palese il cambio della destinazione urbanistico-edilizia sia di livello comunale (S.U.G.) che regionale (P.T.C.P.) (da area boscata o agricola o ex agricola, a casello autostradale e relative infrastrutture viarie, con eliminazione di vegetazione boscata attualmente sottoposta ai vincoli di cui D.lgs 42/04 art. 142) !. Quindi risulterebbe palese la violazione all’art. 10 comma 4 che in caso di realizzazione prevederebbe:**

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive (vedasi **Accordo di programma Piattaforma Maersk) su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.**



for a living planet®

Visto che il parere rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.), non risulterebbe conforme alle disposizioni di Legge sopra citate;

si chiede il rispetto dei vincoli e delle procedure previsti ai sensi della Legge 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 comma 1 lettera G.

Osservazioni

Aspetti idrologici, idraulici, suscettività al dissesto.

Come descritto nel progetto l'area presenta complesse condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche ed alcune di queste sono interessate da fenomeni di rischio di dissesto di versante, in particolare nell'area di bacino del rio Termini. Difatti nel progetto si dichiara che l'intervento presenta criticità idrauliche in quanto l'area presenta una fitta rete idraulica lungo un versante soggetto ad eventi franosi, il cui innesco sarebbe riconducibile ad una tipologia di tipo “pluvioindotto”. Inoltre viene affermato che l'area oggetto dell'intervento, risulterebbe tra le più a rischio di esposizione di tutta la zona, ad eventi meteorologici particolarmente intensi di breve durata e concentrati in breve spazio, in ragione della sua localizzazione geografica e la morfologia del suo territorio.

Si rammenta inoltre che:


- l'area è stata percorsa da incendi (2007 e 2011) e presenta una vegetazione in fase di rinaturalizzazione e quindi più suscettibile di rischio, rispetto a coperture arboree consolidate;
- che in adiacenza, nella parte sovrastante è attiva una discarica di rifiuti speciali (Bossarino) oggetto di ampliamento e l'intervento progettuale autostradale è posto ai piedi di un versante piuttosto scosceso.

Si rammenta **quanto disposto dal decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :.....

Che recita: 4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.



for a living planet



Estratto ortofotografico dell'area interessata con suscettività al dissesto situata a monte dell'autostrada ed al piede della discarica. Fonte google earth.


QUINDI l'ammissibilità dovendo essere inoltre verificata in rapporto alla disciplina della pianificazione di bacino aggiornata agli ultimi eventi meteo avvenuti in zona, si deduce quanto:

tali condizioni impongono una attenta istruttoria ed una puntuale pianificazione, volta ad escludere qualsivoglia pericolo per l'assetto idrogeologico ed urbanistico dell'area ed a giustificare la compatibilità del gravato massiccio ed impattante intervento a forte discapito del suolo ineditato (compatibilità peraltro non sussistente) e dei vincoli presenti.

Il geoportale regionale identifica infatti la presenza nell'areale un Reticolo idrografico significativo, ai sensi della DGR 507/2019, di copri idrici identificati dai codici ID 131791, 132132, 132133, 132134 e 128846, ID 131891 e 131892 in quanto affluenti del Rio Termini, a sua volta affluente del Torrente Segno.



for a living planet®



Fonte: <https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Le verifiche effettuate, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche, dovevano essere condotte, inoltre considerando la presenza dell'area di discarica di rifiuti speciali nonché del relativo ampliamento in corso di autorizzazione, al fine di non compromettere la stabilità generale del corpo discarica esistente, con il rischio di potenzialità gravi dal punto di vista idrogeologico ed ambientale, nonché di sicurezza, vista la sottostante viabilità autostradale.

Si osserva che

- 1) L'art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F), prevede che

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:



for a living planet®

- g) *Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) *Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*

- 2) il vigente R.R. 14 luglio 2011, n. 3. **Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua. Prevede che:**

Art. 7. (Interventi negli alvei dei corsi d'acqua)

1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, negli alvei dei corsi d'acqua non sono consentiti i seguenti interventi, fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:

*b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano consolidato, interventi previsti nell'ambito della progettazione complessiva ed organica di interventi **finalizzati alla messa in sicurezza del corso d'acqua**, compatibile con i piani di bacino, **purché non comportino alcun aggravio alle condizioni di deflusso;***

*c) **plateazioni o impermeabilizzazioni continue del fondo alveo dei corsi d'acqua** di origine naturale, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, in tratti ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato e in assenza di interventi alternativi;*

d) reinalveazioni e deviazioni dell'alveo dei corsi d'acqua, salvo il caso in cui siano previsti come misura necessaria in un progetto complessivo ed organico finalizzato alla messa in sicurezza del corso d'acqua, nonché in caso di:

1) corsi d'acqua di originale naturale classificati come reticolo minuto;

2. Non rientrano nei divieti di cui alla lettera d) del comma 1 gli interventi di reinalveazione dei corsi d'acqua inseriti nell'ambito:

a) della realizzazione di abbancamenti di materiale litoide sciolto superiori a 300.000 mc e di discariche di rifiuti, purché previsti nei piani di settore, a condizione che il nuovo tracciato d'alveo sia mantenuto a cielo libero, e sia dimostrata la funzionalità idraulica ed il deflusso senza esondazioni della portata di piena duecentennale con adeguato franco;

Art. 8. (Tombinature e coperture)

- 1. Sui corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d'acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l'estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla*



for a living planet®

messa in sicurezza del corso d'acqua, laddove sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative per il raggiungimento della messa in sicurezza stessa.

Pertanto permangono criticità dal punto di vista idrogeologico, geomorfologico ed idraulico riguardo la realizzazione di opere infrastrutturali nell'area in oggetto.

Osservazioni.

Aspetti di inserimento ambientale paesaggistico e di compensazione.

Nel progetto non vengono previste opere di compensazione forestale di cui al comma 3 dell'art. 8 "Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative" del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

In quanto come previsto dal comma 1:

- Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).

In quanto come previsto dal comma 2:

-E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità'. (vedasi osservazioni precedenti inerenti l'applicazione dei vincoli di cui alla legge 353/00).


Osservazioni.

Tipologie e coperture forestali

L'area oggetto di intervento risulta boscata in continuum con l'areale boscato sovrastante l'autostrada. Buona parte della superficie è stata interessata da incendio nel 2007 e 2011. L'area incendiata risulterebbe composta prevalentemente da arbusti tipici della macchia mediterranea (Erica arborea, Cistus monspeliensis, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Myrtus communis, Spartium junceum), con presenza arborea e di rinnovazione di Pinus pinaster, Quercus pubescent, Fraxinus ornus...



for a living planet®



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Come si può notare dalle ortofoto presenti nel documento, l'area risulta essere oggetto di copertura boscata in continuum con la copertura forestale estesa nella parte superiore e circostante e meglio definita : - ai sensi del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34, G.U. 20/04/2018.

Art. 4

Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilate a bosco:

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

- Ai sensi della Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4
Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Art. 2. (Definizione di bosco).

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.



WWF for a living planet®

2. Non sono da considerarsi bosco:

a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media...




Porzione di area boscata tutelata situata a monte dell'autostrada interessata dal progetto. Fonte google earth.



for a living planet®



Porzione di area boscata tutelata situata a valle dell'autostrada interessata dal progetto. Fonte google earth.



Altra porzione di area boscata tutelata situata a valle dell'autostrada interessata dal progetto. Fonte google earth.



for a living planet®



Copertura forestale.

Fonte: <https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

L'area quindi risulta inoltre essere sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142 comma G in quanto territorio coperto da foreste e boschi; nonché dalla lettera c) in quanto presenti corsi d'acqua tutelati ai sensi delle norme vigenti.

Osservazioni

ELEMENTI DI BIODIVERSITA'

Così come indicato dal sito web [:www.cartografiarl.regione.liguria.it](http://www.cartografiarl.regione.liguria.it) si evidenzia la presenza di numerosi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793 "Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3"**:

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali

La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.



for a living planet®

Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”**. In questa legge si afferma che l’Ente regionale:

“(…) tutela, in particolare, la diversità:

- a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;*
- b) degli habitat;*
- c) di altre forme naturali del territorio.*

La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:

- a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;*
- b) garantisce il mantenimento o all’occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;*
- d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale” (art. 1).*


Alla luce di quanto, se ne deduce che

come disposto dalla DGR 1507/2009 “Misure di salvaguardia per habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009”, che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell’ istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.

Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo infrastrutturale, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull’importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**



for a living planet®



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>



Stazione: 82827	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	453399 - 4901795
Data inserimento stazione	24/08/2021
Regione biogeografica	Mediterranea

Codice osservazione	1									
Data osservazione	24/08/2021									
Tipo osservazione	Generica									
Origine del dato	Dati sparsi									
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica di monitoraggio	Stadio di sviluppo	Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitoraggio sub	Classe	Popolazione
144 - <i>Euplagia quadripunctaria</i>	4	informazione non disponibile	nd	Adulti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd



for a living planet®



Stazione: 82819	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	453289 - 4901791
Data inserimento stazione	24/08/2021
Regione biogeografica	Mediterranea

Codice osservazione		I										
Data osservazione		24/08/2021										
Tipo osservazione		Generica										
Origine del dato		Dati sparsi										
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica monitoraggio	di stadio di sviluppo	di Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitoraggio sub	Classe	Popolazione	Numero Popolazione	
121 - <i>Boyeria irene</i>	1	informazione disponibile	non	nd	Adulti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd	
737 - <i>Podarcis muralis</i>	1	informazione disponibile	non	nd	Giovani	nd	nd	Fauna Minore	nd	0-50	nd	
2060 - <i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>	15	informazione disponibile	non	nd	Adulti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd	
3653 - <i>Calopteryx virgo</i>	1	informazione disponibile	non	nd	Individui morti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd	
5421 - <i>Cordulegaster bidentata</i>	1	informazione disponibile	non	nd	Adulti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd	
5849 - <i>Ricania speculum</i>	2	rilevamento specie aliene	nd	nd	Adulti	nd	nd	Artropodi	nd	0-50	nd	



Stazione: 82820	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	453316 - 4901769
Data inserimento stazione	24/08/2021
Regione biogeografica	Mediterranea

Codice osservazione		I										
Data osservazione		24/08/2021										
Tipo osservazione		Generica										
Origine del dato		Dati sparsi										
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica monitoraggio	di stadio di sviluppo	di Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitoraggio sub	Classe			
654 - <i>Osmunda regalis</i>	1	informazione non disponibile	nd	nd	nd	nd	Flora	nd	0-50			
1021 - <i>Ruscus aculeatus</i>	1	informazione non disponibile	nd	nd	nd	nd	Flora	nd	0-50			



for a living planet®



Stazione: 82822	
Tipo sito:	Segnalazione Generica
Posizione geografica (X-Y)	453635 - 4901859
Data inserimento stazione	24/08/2021
Regione biogeografica	Mediterranea

Codice osservazione		1						
Data osservazione		24/08/2021						
Tipo osservazione		Generica						
Orgine del dato		Dati sparsi						
Codice specie	Num specie	Target	Tecnica di monitoraggio	Stadio di sviluppo	Caratteri migratori	Abitudini	Tipo monitoraggio	Tipo monitoraggio sub
5403 - <i>Anax ephippiger</i>	10	informazione non disponibile	nd	Adulti	nd	nd	nd	nd
5430 - <i>Sympetrum fonscolombii</i>	20	informazione non disponibile	nd	Adulti	nd	nd	nd	nd

Vengono riportate alcune delle schede dei vari elementi della Rete Natura 2000 presenti nell'areale indicato in ortofoto.

Localizzazione nel territorio ligure delle specie di interesse comunitario (allegati II, IV e V direttiva Habitat; allegato I direttiva Uccelli), delle specie di interesse scientifico o conservazionistico e delle grotte importanti per la tutela della biodiversità. Le informazioni provengono da segnalazioni bibliografiche verificate, da banche dati degli specialisti dei singoli gruppi tassonomici e da rilievi e studi sul campo. In quest'ultimo caso possono essere raccolte nell'ambito di campagne di monitoraggio oppure in occasione di rilevamenti generici. L'aggiornamento del livello è dinamico ed è effettuato dall'Osservatorio Regionale della Biodiversità, gestito da ARPAL

Fonte: geoportale Regione Liguria.

Osservazioni.

ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.

Le problematiche relative alla frammentazione dell'habitat e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con successivi ripristini ambientali e la scelta strategica nell'individuazione di interventi molto invasivi come la eliminazione degli habitat e specie, nonché dei corridoi ecologici.



for a living planet®

Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico **la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose (:**

- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile “banalizzazione” - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche;**
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chiroterri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);**
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELLE OSSERVAZIONI

CONCLUSIONI SULLA PROCEDURA DI V.I.A. NAZIONALE.

Le presenti osservazioni evidenziano criticità ambientali attinenti principalmente ai notevoli impatti sulle matrici suolo, aree agricole, aree naturali con presenza di verde e/o boscate, sulle componenti ambientali e paesaggistiche, sulle problematiche di tipo idrogeologico e fluviale, nonché numerose carenze o proposte di varianti in violazione alle norme vigenti e quindi al momento non eccezionali sotto il profilo urbanistico e di pianificazione territoriale.